

Codice A1604B

D.D. 8 maggio 2020, n. 186

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una captazione da sorgente denominata Chiappa superiore, ubicata nel Comune di Muzzano (BI), gestita dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto di Bagneri, frazione del medesimo comune di Muzzano.



ATTO N. DD-A16 186

DEL 08/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di una captazione da sorgente denominata Chiappa superiore, ubicata nel Comune di Muzzano (BI), gestita dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto di Bagneri, frazione del medesimo comune di Muzzano.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 9 ottobre 2019, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente denominata *Chiappa superiore*, ubicata nel Comune di Muzzano (BI), gestita dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto di Bagneri, frazione del medesimo comune di Muzzano, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 13 gennaio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente *Chiappa superiore*, ubicata nella particella catastale n. 6 del foglio di mappa n. 6, censito al C.T. dello stesso Comune di Muzzano.

La sorgente *Chiappa superiore* (sigla CORDAR CBI715) è ubicata in Alta Valle Elvo, nel settore montano del territorio comunale, in località Salvine ed è costituita da una serie di polle che emergono alla quota di circa 1.140 metri s.l.m. su di un pendio interamente boscato, in corrispondenza di un lieve avvallamento limitato verso Nord da un affioramento roccioso e a Sud da detrito a grossi blocchi e da pareti rocciose; a valle sono presenti i ruderi dell'alpeggio Chiappa, attualmente interamente compreso in area boscata.

Il manufatto di presa è costituito da due trincee drenanti (dello sviluppo, rispettivamente, di 20 e di 10 metri) che captano le venute diffuse nella roccia fratturata ed è protetto rispetto alla superficie da

uno strato di argilla con sovrastante membrana antiradice; i drenaggi sono perpendicolari alla pendenza del versante ed alimentano il manufatto raccoglitore situato poco a valle, ove sono collocate una vasca di dissabbiatura ed una vasca di carico, con troppo pieno e scarico di fondo. Tra le due vasche è presente uno stramazzo, con possibilità di lettura del livello dell'acqua e calcolo della portata; è inoltre possibile eseguire misure volumetriche della portata al recapito dei drenaggi.

Dal punto di vista geologico e geomorfologico l'area è caratterizzata da estesi affioramenti di litotipi ascrivibili al complesso dei Micascisti Eclogitici, che caratterizzano il paesaggio per le forme aspre dei pendii; la zona è interessata dalla presenza di accumuli di paleo frane (Deformazioni Gravitative Profonde di Versante - DGPV) che addolciscono la morfologia del paesaggio. La sorgente può essere definita come "*emergenza di fessura*", con acquifero impostato nelle fasce di fratturazione della roccia e nelle coltri detritiche sovrastanti; secondo la classificazione proposta da Civita (1972) rientra nella tipologia "*sorgenti per affioramento di falda libera (condizioni topografiche in cui la superficie libera interseca quella topografica)*".

Le misure di portata eseguite presso il manufatto di captazione hanno messo in evidenza un regime della sorgente assai regolare, con portate che si aggirano tra 2 e 3 l/s e valore minimo circa pari alla metà del valore massimo; si può pertanto ragionevolmente indicare un tempo di dimezzamento della portata massima superiore a 50 giorni e ciò consente di indicare - ai sensi del punto 3.1.4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 - una classe di vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D) per la sorgente. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, quindi, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa della sorgente; i limiti di tali zona sono stati definiti tenendo conto dell'inviluppo delle strutture esistenti (cioè drenaggi interrati e manufatto raccoglitore). La zona di tutela assoluta si estende per una superficie di 1.800 metri quadrati ed interessa parzialmente il seguente appezzamento catastale:
- particella n. 6(p) del foglio di mappa n. 6;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e - tenuto conto del bacino idrogeologico - un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente, comprende una superficie di 41.300 metri quadrati ed interessa i seguenti appezzamenti catastali:
- particella n. 13(p) del foglio di mappa n. 5;
- particelle n. 6(p)-8(p)-9-10(p)-12(p) del foglio di mappa n. 6.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*CORDAR spa BIELLA SERVIZI – AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE CHIAPPA SUPERIORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI BAGNERI (MUZZANO) – elaborato 4 – AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La captazione è ubicata in territorio montano e gli unici possibili centri di pericolo per la risorsa idrica captata sono rappresentati da strutture agricole ad utilizzo estivo, con allevamenti zootecnici e concimazione con letame delle superfici prative pascolate; in particolare, nella zona di rispetto è presente un edificio rurale utilizzato come stalla, privo di abitazione con adiacenti superfici prative interessate da pascolo e concimazione che, nel caso di utilizzo, richiederebbe la stesura di uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti per regolamentare tale attività agricola.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 15 novembre 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento

regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo all'interno della stessa area, a parte un edificio rurale utilizzato come stalla, privo di abitazione e superfici prative interessate da pascolo e concimazione nella zona di rispetto ristretta così come ridefinita.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, considerate le misure previste per mitigare la presenza dell'attività agricola a monte della sorgente, ha ritenuto non vi siano elementi ostativi alla approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - dopo aver esaminato la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate negli ultimi 3 anni, con nota in data 9 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole alla proposta di ridefinizione presentata.

All'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Chiappa superiore* non sono presenti, al momento, attività agricole né pascoli e, pertanto, non è stato necessario presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trovandosi in ambito montano, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia della sorgente *Chiappa Superiore* in quanto, in questo contesto morfologico, l'eventuale gestione agricola della zona di rispetto è desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca della sorgente che, nel caso specifico, pur essendo risultata bassa è stata considerata, cautelativamente, in funzione del principio di precauzionalità, elevata, cui corrisponde la Classe A di gestione agricola.

I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 30 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la captazione da sorgente denominata *Chiappa superiore*, ubicata nel Comune di Muzzano (BI), gestita dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto di Bagneri, frazione del medesimo comune di Muzzano, è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- nel caso venga introdotta una specifica gestione agricola o di allevamento del bestiame nella zona di rispetto individuata, l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole dovrà essere effettuato in conformità con un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che dovrà essere presentato e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stesse aree.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 15 novembre 2019;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 9 dicembre 2019 – prot. n. 34881/19;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 13 gennaio 2020 - prot. n. 46, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della captazione da sorgente denominata *Chiappa superiore*, ubicata nel Comune di Muzzano (BI), gestita dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto di Bagneri, frazione del medesimo comune di Muzzano, è definita come risulta nella planimetria "*CORDAR spa BIELLA SERVIZI – AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE CHIAPPA SUPERIORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI BAGNERI (MUZZANO) – elaborato 4 – AREE DI SALVAGUARDIA - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l’area di salvaguardia della sorgente *Chiappa superiore*, ricadente, cautelativamente, in Classe A, in caso di introduzione di attività agricole o di allevamento del bestiame all’interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l’accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l’utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E’ inoltre assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c. Il gestore della captazione - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso nel manufatto di presa dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione dell’edificio di presa.

d. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;

● al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Muzzano, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari

a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

CORDAR spa BIELLA SERVIZI

**AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE
CHIAPPA SUPERIORE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO
DI BAGNERI (MUZZANO)**

elaborato 4
AREE DI SALVAGUARDIA

scala 1:2.000



Brunello Maffeo




Stefano Maffeo

Brunello Maffeo – geologo
Stefano Maffeo – geologo

Gennaio 2014

STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO
Salita di Riva 3 13900 Biella tel/fax 01521931
maffeo@tin.it

AS113



CENTRI DI PERICOLO

(Punto 6 Allegato A del Regolamento Regionale 11.12.2006 N. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")

- 1 ATTIVITA' AGRICOLE E DI VERDE PUBBLICO**
- A Allevamenti zootecnici
 - A1 Stoccaggio effluenti zootecnici
 - A2 Stabulazione aree esterne (Pascolo libero mesi estivi)
 - C5 Concimazione con letame tradizionale

RETE CORDAR - SORGENTE CHIAPPA SUPERIORE

- Captazione (dreni interrati)
- Manufatto raccoglitore
- Condotta
- Direzione di deflusso
- Bacino idrogeologico

AREE DI SALVAGUARDIA E RIFERIMENTI CATASTALI

- Zona di tutela assoluta – ZTA (1.800 mq)
Comune di Muzzano
FOGLIO 6 - PARTICELLE 6 (P)
- Zona di rispetto – ZR (41.300 mq)
Comune di Muzzano
FOGLIO 5 - PARTICELLE 13 (P)
FOGLIO 6 - PARTICELLE 6 (P) - 8 (P) - 9 - 10 (P) - 12 (P)